



ID 16283

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1423/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 870 /DA del 07/11/2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 26 del 07/05/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Oliva Rosalba/Cas. - Tribunale di Messina.

Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Oliva Rosalba dinanzi al Tribunale di Messina;

Che con decreto dirigenziale n° 1022/12 del 28/06/2012 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 131, impegni n° 3068/12 reimp. al n.971/18 e n. 291/13 reimp. al n. 1030/18 per € 1.250,00, per l'importo complessivo di € 2.500,00;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 414/16 del 02/03/2016;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 26 del 07/05/18 per l'importo di € 2.500,00 a saldo delle competenze dovute;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Oliva Rosalba dinanzi al Tribunale di Messina;
- **Liquidare** la fattura n° 26 del 07/05/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.500,00 al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT3110521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Visto:
Il Dirigente Generale
ing. Salvatore Minaldi

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Liquidazione n. 3789 Atto n. 870 del 2018

Impegno assunto Cap. 131 Bil. 2018

Provvedimento Ex 101P 3068/12-29/13

Messina 13-11-18

Il Funzionario

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**
Progressivo di invio: **C000000NWJ**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **0114407589**

*Fatt. n° 0026/PC/2018
del 07/05/2018*

€ 2500,00

*Debito n° 1021/01
del 28/6/2018*

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**
Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**
Nome: **Carmelo**
Cognome: **Matafu'**
Titolo: **Avvocato**
Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**
Provincia di competenza dell'Albo: **ME**
Numero iscrizione all'Albo: **946**
Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

*10/10/2018 3088/12 recap. 971/2018
€ 131 → € 1250,00*

10/10/2018 recap. 1030/2018

*€ 131 € 1250,00
4*

Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**
Numero civico: **146**
CAP: **98123**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **090694001**
Fax: **090691648**
E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Dati della sede

Indirizzo: **C.da Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-05-07** (07 Maggio 2018)
Numero documento: **0026/FE/2018**
Importo totale documento: **2500.00**
Causale: **Prat.2012/0142 Consorzio Autostrade Siciliane/Oliva Rosalba-Contratto a termine-abuso-risarcimento-Tribunale lavoro Messina-Palumbo-RG.244/2012-Dec.1022DA-28/6/12-Sent.414 del 2016.**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **394.07**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **78.81**
Imponibile previdenziale: **1970.37**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**
Valore unitario: **1970.37**
Valore totale: **1970.37**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2049.18**
Totale imposta: **450.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1655.11**
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**
Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**
Codice ABI: **03019**
Codice CAB: **16502**
Codice BIC: **RSANIT3P**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Copia per uso interno amministrativo



N. R.G. 244/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Elisabetta Palumbo, all'udienza del 2 marzo 2016, ha pronunciato, ex art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **244/2012** promossa da:

OLIVA ROSALBA (CF: LVORLB63T48F158M) rappresentata e difesa dall'avv.to
GIARRATANA MARCELLO e dell'avv. **CASTELLI GIUSEPPE** giusta procura in atti

ricorrente

contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962420830), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to **MATAFU' CARMELO**

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2012, parte ricorrente adiva il Tribunale di Messina - in funzione di giudice del lavoro- e, premesso che il Consorzio aveva indetto una selezione per l'assunzione di personale stagionale con la qualifica di esattore nella cui graduatoria la stessa risultava inserita, deduceva di avere prestato la sua attività lavorativa



alle dipendenze del consorzio convenuto in qualità di agente tecnico esattore in virtù di molteplici contratti a tempo determinato decorrenti dal 2002 ad oggi. Deduceva che il Consorzio convenuto aveva stipulato con la ricorrente, per ogni periodo lavorato, contratti di lavoro a tempo determinato al fine di *"sopperire alle temporanee esigenze di servizio di esazione pedaggio"*.

Faceva inoltre presente parte ricorrente che il CAS indicava nei singoli contratti il termine di assunzione e di cessazione dell'attività lavorativa senza indicare le ragioni della durata temporanea del contratto e ciò in palese violazione della normativa imperativa relativa al pubblico impiego ed altresì ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione.

Deduceva parte ricorrente che l'assunzione del personale a tempo determinato era costante tutto l'anno ed avveniva in spregio a quanto disposto dal de leg. n. 368/2001 come espressamente richiamato dall'art. 36 D.lgs. n. 165/2001 per la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle PPPAA e dagli enti pubblici

Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva al giudice adito che, previo accertamento della nullità dell'apposizione del termine ai contratti a tempo determinato, attesa la natura pubblica del CAS, lo stesso venisse condannato del Consorzio al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e comunque parametrato all'indennizzo risarcitorio di cui all'art. 18 Stat. Lav..

Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane contestando la fondatezza di tutte le domande avanzate e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, documentalmente istruita, all'udienza del 2 marzo 2016, veniva decisa come da dispositivo in cale.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

E' circostanza incontestata anche perché documentalmente riscontrabile, che la convenuta ha addotto quale ragione giustificatrice dell'assunzione di parte ricorrente a tempo

determinato, l'esigenza di *"sopperire a temporanee esigenze di servizio di esazione pedaggio"*.

Detta circostanza è evincibile da contratti scritti depositati in atti dalla stessa parte ricorrente. Del pari, è riscontrabile come i contratti stipulati inter partes siano stati stipulati in forma scritta. Detta ultima circostanza è già da sola idonea a smentire quanto affermato dalla ricorrente che la mancanza della forma scritta avrebbe dovuto fare considerare come non apposto il termine di durata del contratto stesso.

In detta direzione deve ritenersi pertanto rispettata da parte del Consorzio la norma imperativa dettata dall'art. 1 del DLgd n. 368 del 2011 che testualmente recita che *E' consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.....l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto le ragioni di cui al comma 1.."*.

Parte ricorrente adduce, tuttavia, come circostanza fondamentale supportante la propria tesi difensiva che le esigenze temporanee dedotte dalla resistente erano in realtà fittizie atteso che il massiccio utilizzo del contratto a termine da parte del Consorzio era finalizzato a mascherare esigenze di deficit di organico croniche ed endemiche tanto da terminare un abuso della suddetta forma contrattuale flessibile in danno dei lavoratori stessi.

La domanda di conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato confligge con il divieto normativo fissato dall'art. 36 del D.LGS n. 165 del 2001 di cui occorre fornire comunque una interpretazione costituzionalmente orientata e che esclude espressamente, in caso di violazione di norme imperative (nella specie quelle in materia di apposizione del termine nel contratto di lavoro) la conversione in contratto a tempo indeterminato.

L'art. 36 TUPI cit. citato recita infatti espressamente che *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a*



tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave".

Orbene, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi fra tutte Cass sez lav. 13 gennaio 2012 n. 392), *"tale disposizione si configura come norma speciale in ragione del proprio e peculiare regime sanzionatorio"* che, nell'escludere la conversione del contratto, responsabilizza la dirigenza pubblica al rispetto delle norme imperative e prevede come rimedio sanzionatorio, oltre che la responsabilità del dirigente, il risarcimento del danno che lavoratore assume e dimostra di aver subito.

L'applicazione nel caso di specie della normativa dettata dal testo unico sul pubblico impiego deriva dalla natura pubblicistica del Consorzio resistente, la cui natura pubblicistica di ente pubblico oltre ad essere espressamente sancita dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982 n. 531, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 28 aprile 1992 n. 197 che ha specificato la personalità giuridica pubblica del Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo, che come tale non può essere qualificato come ente pubblico economico.

Ne discende, ad avviso della Corte Costituzionale, che le specifiche connotazioni soggettive dell'ente ed il regime ad esso proprio non consentono la comparazione con società ed altri enti concessionari di autostrade che sono sottoposti, per i profili soggettivi, ad una diversa disciplina giuridica.

Né serve a superare l'ostacolo normativo la posta questione di legittimità costituzionale del citato art 36 TUIPI sotto il dedotto profilo che tale divieto non opererebbe in questo caso in cui all'assunzione non si è proceduto mediante pubblico concorso ma per chiamata diretta dall'ex ufficio di collocamento.

Un' interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma non valuta solo il profilo della peculiarità della procedura di inserimento nel pubblico impiego per il tramite di un pubblico concorso, ma valorizza anche i principi di efficacia e di efficienza oltre che di trasparenza cui deve essere improntata la pubblica amministrazione nel suo agire per finalità di pubblico interesse.

La domanda risarcitoria va tuttavia rigettata ancorchè si ritenga illegittimo il termine apposto ai singoli contratti

Anche se la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione formatasi sull'argomento ha statuito espressamente che ove venga accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro pubblico contrattualizzato, è previsto il regime alternativo del risarcimento del danno rispetto a quello stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 368 del 2001, è pur vero che secondo la stessa Corte di legittimità, il danno non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere dimostrato in giudizio con ogni mezzo processuale previsto dall'ordinamento (Cass. Sez.lav. 13 gennaio 2012 n. 392).

Deve, inoltre, evidenziarsi che non risulta che la lavoratrice abbia messo in mora l'amministrazione convenuta.

A ciò deve aggiungersi il fatto che dall'istruttoria compiuta non è emersa alcuna prova del danno sofferto.

Ritenendo conformemente alla giurisprudenza in materia che il danno risarcibile di cui all'art. 36 d.lgs. cit. rientra nella categoria del danno di tipo aquiliano ex art. 2043 c.c., parte ricorrente deve fornire la dimostrazione del pregiudizio subito sub specie di danno emergente e lucro cessante, nonché del nesso di causalità tra l'illecito subito ed il fatto commesso dalla pa, dimostrazione questa che il ricorrente non ha fornito.

Il ristoro previsto in termini risarcitori e non già retributivi non costituisce una misura automatica e ciò in quanto la sanzione corrisponde al generale paradigma della responsabilità civile e quindi ai criteri di liquidazione previsti, dovendosi per l'effetto riconoscere ed ammettere solo in caso in cui il lavoratore, diversamente dal caso di specie



in cui ha genericamente dedotto di avere sofferto danno patrimoniali e morali, postuli e dimostri specifiche voci di danno fornendo allegazioni e prove rigorose.

Circostanze queste che non emergono in questa sede processuale e che non sarebbero potute emergere nemmeno nel caso in cui si fosse dato corso alla prova per testi che non verteva su circostanze conducenti a detto fine.

Su tali basi, la domanda va rigettata.

Quanto alle spese di lite queste vanno compensate atteso che la giurisprudenza formatasi sulla questione negli ultimi anni può avere ingenerato aspettative di successo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso

compensa le spese di lite tra le parti.

Fissa in 40 giorni il termine massimo per il deposito della motivazione.

Messina 2 marzo 2016

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Elisabetta Palumbo

Scat. (07/05/16)

Fatt. 0026/FE/2018



**Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE**

Messina DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Prot. n. 1050 /DA

Messina, 28 GIU. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina sez. lavoro - **Oliva Rosalba**, contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1022 /DA/12

Premesso

- (1) **che Oliva Rosalba**, ha proposto contro il Consorzio per le Autostrade siciliane in persona del legale rappresentante pro-tempore ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n.244/2012 R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimità;

Ritenuto

- necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda, individuando in tal senso l'Avv. Carmelo Matarfù, con studio in Viale S. Martino n. 146, Messina;

che:

- (2) Ai sensi e per gli effetti della nota prot. n. 17/CS del 28.11.2011, a firma del Commissario straordinario, allo scrivente spetta, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che gli stessi, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

il Dirigente dell'Area amministrativa, Ing. Mario Pizzino, per le motivazioni riportate in narrativa
d e c r e t a

Art. 1 - resistere al ricorso ex art. 414 davanti al Tribunale del Lavoro di Messina, iscritto al n. 244/2012 R.G.C ed avente ad oggetto Contratto a termine - illegittimità;

Art. 2 - conferire al legale di fiducia, Avv. Carmelo Matarfù, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, atteso che lo stesso rappresenterà a questo Ente l'opportunità di risolvere la controversia con un eventuale accordo transattivo;

Art. 3 - impegnare, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 1.765,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, per l'importo complessivo di € 2.500,00, sul capitolo n. 3042 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

Art. 4 - dare atto che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

Art. 5 - riconoscere, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato ove maggiori del superiore impegno.

Il Dirigente
Ingegnere Mario Pizzino

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.37111 - Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. 10 - Tel 091.6259329 - Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crocifissi n. 41 - Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it

10-7-2012
C.M.